

# **ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA**

***Servizio di noleggio senza conducente per mesi 72 di n° 01  
Autocarro Cassonato con GRU – Full Service***

## **Capitolato speciale d'appalto**

### **Art. 1**

#### *Premessa*

L'Ente Parco Regionale della Maremma ha un territorio eterogeneo composto da molteplici ecosistemi e tipologie di terreno. Al fine di poter garantire una sempre costante manutenzione dell'ambiente l'Ente Parco ha deciso di dover dotare il Settore Tecnico di n° 01 autocarro, cassonato ed allestito con GRU di sollevamento a movimentazione idraulica, appartenente alla categoria fino a 35 q.li.

### **Art. 2**

#### *Oggetto dell'Appalto*

L'Ente Parco ha espresso il parere favorevole per quanto descritto in premessa, per l'attivazione del "Servizio di noleggio a lungo termine senza conducente di n° 01 autocarro, cassonato ed allestito con GRU di sollevamento a movimentazione idraulica, appartenente alla categoria fino a 35 q.li".

### **Art. 3**

#### *Metodo di Affidamento*

Il metodo di affidamento è disciplinato dall'Art. 36 comma 2 lettera b) e comma 6 del D.Lgs. 50/2016. Per il presente appalto verrà espletata la procedura "RDO" a mezzo mercato elettronico della piattaforma S.T.A.R.T. della regione Toscana, con invito di almeno 5 operatori, se presenti, che hanno aderito alla relativa manifestazione di interesse pubblica.

In caso di più operatori aderenti, verrà aggiudicato l'appalto alla Ditta che avrà offerto l'offerta economica più bassa tra quelle arrivate e giudicate valide in relazione ai tempi di consegna garantiti.

### **Art. 4**

#### *Requisiti dell'Operatore Economico*

Il soggetto affidatario della fornitura in argomento deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art.80 D.Lgs. 50/2016;

### **Art. 5**

#### *Caratteristiche Tecniche e Dotazioni Minime Obbligatorie*

Il autocarro oggetto del presente documento dovrà avere le seguenti caratteristiche minime e obbligatorie:

- Colore carrozzeria preferibilmente bianco (*non vincolante*);
- Cabina Singola;
- Classe immatricolazione Euro => 6;
- Alimentazione Diesel;
- Passo => 2.700 mm.;
- Presa di forza idraulica per allestimento GRU;
- Allestimento GRU a movimentazione idraulica montata a ridosso della cabina;
- Estensione massima GRU => 700 cm., con portata massima di kg. => 190 alla massima estensione;

- Cassone della misura => lunghezza mm. 3.000 x larghezza mm. 1.900 (con GRU montata);
- Cassone con le tre sponde abbattibili;
- Cassone Ribaltabile;
- N° 1 pneumatico completo di cerchio, della stessa misura e marca di quelli montati sul autocarro consegnato e relativi attrezzi idonei alla sostituzione dei pneumatici in caso di necessità (forature ecc.);
- Climatizzatore;
- Specchi laterali elettrici;
- Autoradio;

## Art. 6

### *Caratteristiche del Servizio*

Il servizio dovrà avere le seguenti caratteristiche con i relativi costi inclusi nel canone di noleggio:

- Consegna e Ritiro da parte della Ditta presso la Sede dell'Ente Parco Regionale della Maremma;
- Durata del noleggio mesi 72 a partire dalla data di consegna del autocarro;
- Km. Inclusi nel canone di noleggio: **120.000 Km.**;
- Assistenza entro le 72 ore dall'invio della richiesta da effettuarsi in orari e giorni lavorativi;
- Copertura assicurativa tipo Kasco (completa) compresa nel canone, sono esclusi i soli danni meccanici cagionati da comprovata negligenza del/dei conducenti;
- Copertura assicurativa RCA con massimali minimo obbligatori di legge e senza franchigia, tutela legale;
- Soccorso stradale attivo 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno con chiamata gratuita;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria inclusa (*sono esclusi i soli danni meccanici cagionati da comprovata negligenza del/dei conducenti*);
- Fornitura illimitata pneumatici (Estivi, invernali e/o 4 stagioni);
- Installazione, collaudo e procedura INAIL completa per la messa in funzione della GRU (piattaforma C.I.V.A.);
- Verifiche periodiche dell'apparato GRU come da normativa vigente (Entro 1° anno dall'immatricolazione e successive con cadenza biennale su piattaforma C.I.V.A. o Enti accreditati);
- Manutenzione ordinaria e straordinaria, dell'apparato GRU inclusa;

Il fornitore dovrà inoltre indicare il maggiore costo/Km qualora venisse superato il chilometraggio massimo previsto per il periodo di noleggio.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, pena la risoluzione di diritto dell'aggiudicazione della fornitura in oggetto.

La fornitura dovrà necessariamente essere conforme alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente Capitolato, infatti i autocarro non potranno avere caratteristiche diverse da quelle ordinate (allestimenti, colore, ecc.) di cui all'Art. 5, a meno che il Fornitore non si sia accordato preventivamente con l'Amministrazione e ciò risulti da comunicazione scritta e reciproca accettazione di quanto specificato. Tale eventuale accordo dovrà avvenire tassativamente entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del contratto (apposizione firme digitali). Eventuali deroghe in merito, non comporteranno modifiche delle tempistiche di consegna che dovranno essere comunque rispettate così come al successivo Art. 8;

Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza e di protezione dei lavoratori in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi.

Il Fornitore si impegna espressamente a sollevare e tenere indenne l'Ente Parco da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

## Art. 7

### *Coperture Assicurative e Gestione Sinistri*

Il Fornitore dovrà contrarre a proprio carico polizze assicurative per l'autocarro con compagnie di primaria importanza al fine di fornire allo stesso delle coperture assicurative obbligatorie per legge, nonché delle garanzie sotto precisate:

- 1) Responsabilità civile verso i terzi compresi i trasportati con massimale unico non inferiore a € 5.000.000,00 senza franchigia;
- 2) Guasti accidentali (Kasko), senza franchigia;
- 3) Incendio, furto totale e parziale dell'autocarro, compresa l'autoradio o altre apparecchiature se già installate dal Fornitore al momento della consegna, senza franchigia;
- 4) Eventi socio-politici, eventi naturali, atti vandalici, rapina, rottura cristalli, senza franchigia;
- 5) Danni causati da ignoti, purché denunciati alle competenti Autorità Giudiziarie, senza franchigia;
- 6) Carta verde: le coperture assicurative dovranno avere validità, oltre che sul territorio nazionale, anche su quello Europeo (Paesi Cee), Svizzera inclusa;

In linea con le vigenti disposizioni di legge, emanate a favore dei conducenti dell'autocarro dallo stato, (art 16, punto 3 del DPR 1990 n. 44), le polizze anzidette dovranno essere integrate con la copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o decesso dei conducenti, per i capitali garantiti di € 1.000.000,00 per il caso di morte e fino a € 500.000,00 per il caso di invalidità permanente. Ogni polizza dovrà prevedere l'espressa rinuncia alla rivalsa.

Tali condizioni (salvo il massimale RCA) si estendono anche alle vetture sostitutive.

Riguardo la presenza a bordo dell'autocarro della documentazione comprovante la copertura RCA (contrassegno, certificato assicurativo e carta verde), il Fornitore si impegna a dotare il veicolo all'atto della consegna, di tali documenti e a far giungere a domicilio dell'Ente i rinnovi assicurativi in tempo utile rispetto alla scadenza, assumendosi ogni responsabilità e relative conseguenze economiche e giuridiche per eventuali ritardi.

La gestione del sinistro dovrà essere effettuata dal Fornitore che dovrà assistere e guidare l'Ente circa le pratiche da intraprendere (ad es., compilazione della contestazione amichevole, denuncia alla Pubblica Autorità, dichiarazione di furto, etc.).

## **Art. 8**

### *Importo del Servizio di noleggio*

L'importo stimato dalla Stazione Appaltante per il "Servizio di noleggio a lungo termine senza conducente di n° 01 autocarro, cassonato ed allestito con GRU di sollevamento a movimentazione idraulica, appartenente alla categoria fino a 35 q.li", durata del noleggio mesi 72, è quantificato in: € 88.2000,<sup>00</sup> (netto IVA) da ribassare. Nel canone sono compresi tutti i servizi di cui ai precedenti Artt. 5 e 6 delle presenti Condizioni particolari di contratto.

## **Art. 9**

### *Modalità e tempi di consegna*

La Ditta dovrà consegnare l'autocarro oggetto del presente capitolato entro e non oltre **310** giorni dall'accettazione dell'ordinativo (affidamento provvisorio sul mercato elettronico S.T.A.R.T.).

Il Fornitore invierà comunicazione scritta all'Amministrazione tramite P.E.C. (preferenziale) o posta elettronica ordinaria (a rischio totale della Ditta fornitrice), con almeno 7 (sette) giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di consegna prevista che dovrà avvenire presso la sede dell'Ente Parco Regionale della Maremma sita in via del Bersagliere n°7/9, 58010 Alberese (Gr).

La consegna dovrà comunque avvenire nei giorni lavorativi (escluso il sabato) dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

L'autocarro sarà preso in consegna, secondo la rispettiva competenza, da persona a ciò delegata dall'Ente che dovrà:

- Constatare che sia conforme all'Ordinativo di Fornitura emesso con particolare riferimento alla tabella di cui al precedente Art. 5;
- Controllare che sia dotato della documentazione di bordo composta da:
  - Contrassegno e certificato assicurativo;
  - Documentazione in grado di attestare il pagamento della tassa sul possesso;
  - Carta di circolazione;
  - Manuale operativo;
  - Certificato CE di conformità GRU;
  - Certificato d'installazione GRU;
  - Libretto specifiche tecniche GRU;
  - Libretto di manutenzione GRU;

- Registro di Controllo GRU;
- Controllare che sia dotato di doppie chiavi, chiave master (se prevista e consegnata), documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza (se consegnata), doppiatore telecomando antifurto (se previsto).
- Controllare che siano presenti gli attrezzi di emergenza ed il segnalatore di emergenza.
- Constatare che non vi siano danni visibili.
- Sottoscrivere per conto dell'Ente il verbale di consegna del Fornitore che conterrà almeno le seguenti informazioni:
  - N° di protocollo della Amministrazione/Ente contraente;
  - Descrizione autocarro, targa, telaio, colore;
  - Presenza a bordo di quanto precedentemente elencato;
  - Percorrenza contrattuale;
  - Km alla consegna;
  - Data e ora consegna;
  - Assenza di danni visibili

Il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto dal Fornitore e dall'Ente Parco.

Il canone di noleggio decorrerà a partire dal giorno successivo a quello della consegna del autocarro.

## **Art. 10**

### *Requisiti di Conformità*

1. L'autocarro dovrà essere "nuovo di fabbrica" ed in perfetta efficienza di meccanica e di carrozzeria; sarà coperto da garanzia del produttore, sollevando l'Ente Parco da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di qualità, malfunzionamenti, vizi occulti o palesi, o altre inadempienze. L'autocarro dovrà essere conforme alle leggi vigenti in materia di inquinamento sia a livello nazionale che europeo ed in particolare dovrà essere conforme alla normativa europea vigente al momento della consegna. Dovrà inoltre essere in regola con la normativa fiscale in materia di tassa di proprietà per tutta la durata del noleggio che si intenderà compresa nel canone mensile base.  
L'Ente potrà in ogni momento chiedere la sostituzione dell'autocarro qualora lo stesso abbia richiesto, negli ultimi dodici mesi consecutivi successivi alla consegna, almeno sei interventi di straordinaria manutenzione per malfunzionamenti al mezzo, non dovuti ad incuria del conducente, usura ed esclusi quelli resisi necessari a seguito di sinistri.
2. L'autocarro dovrà essere di prima immatricolazione e di chilometraggio non superiore a trecento chilometri, fatti salvi gli eventuali chilometri necessari per la consegna che deve avvenire franca da ogni spesa, presso la sede dell'Ente Parco Regionale della Maremma, via del Bersagliere n.7/9, 58100 località Alberese (GR). In ogni caso, a prescindere che la garanzia sia riconosciuta o meno dal costruttore, il Fornitore avrà l'obbligo di rendere l'autocarro efficiente ed utilizzabile da parte dell'Ente fornendo tutti ed in ogni caso, i servizi previsti nel presente Capitolato.
3. Tutte le eventuali installazioni di apparati aggiuntivi dovranno essere "nuovi di fabbrica" ed in perfetta efficienza meccanica e gli stessi oltre ad essere conformi alle normative vigenti in termini di sicurezza ed uso dovranno essere coperti da garanzia.

## **Art. 11**

### *Centri di Servizio*

Il Fornitore assicura la presenza presso la città di Grosseto di una rete di punti di assistenza con lui convenzionati (che nel presente Capitolato vengono denominati "Centri di servizio") presso i quali l'autocarro noleggiato potrà fruire degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, degli interventi di carrozzeria, di assistenza pneumatici, o qualsiasi altro intervento reso necessario:

- interventi di "meccanica" ed "elettrici";
- interventi di "carrozzeria";
- interventi "pneumatici";
- interventi su apparato "GRU";

## **Art. 12**

### *Manutenzione Ordinaria e Straordinaria*

Sono a carico del Fornitore i controlli periodici, la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria dell'autocarro e di tutti gli allestimenti presenti. Tutti i costi derivanti da tali interventi si intendono remunerati in modo forfettario dal canone di noleggio, con esclusione a quelli imputabili ad un uso improprio, senza che riguardo agli stessi il Fornitore possa reclamare alcunché nei confronti dell'Amm.ne.

Ai fini del presente Capitolato, si intendono:

- a) per "manutenzione ordinaria": il complesso delle operazioni necessarie alla effettuazione di registrazioni e controlli periodici secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici, dal Fornitore o comunque con frequenze tali da garantire

l'efficienza del autocarro in ogni momento. Vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti, componenti ed allestimenti speciali (allestimenti per autocarro destinati ad uso di Polizia Locale) del autocarro che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza come ad es. candele, pastiche freni, filtri, olio e liquidi ecc.

- b) per "manutenzione straordinaria" si intende ogni intervento meccanico atto a sostituire parti, componenti ed allestimenti speciali (allestimenti per autocarro destinati ad uso di Polizia Locale) del autocarro usurati anormalmente, difettosi o guasti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria e comunque necessario per ripristinare la funzionalità del autocarro e renderlo atto all'uso. Ad esempio, rifacimento della frizione, valvole, marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria, ecc. All'atto della consegna dell'autocarro presso il Centro di Servizio, quest'ultimo provvederà a compilare e sottoscrivere l'elenco dei lavori richiesti e necessari e a chiedere l'autorizzazione alla sistemazione. Ciò non esime comunque il Fornitore dal far verificare l'intera funzionalità dell'autocarro e far riparare eventuali anomalie non segnalate.

La manutenzione dell'autocarro e degli allestimenti presenti nel suo insieme sarà totalmente a carico del Fornitore fatto salvo quanto segue che risulterà a carico dell'Ente:

- Carburante;
- Lavaggio interno ed esterno.

I servizi di manutenzione descritti nel presente paragrafo dovranno essere garantiti dal Fornitore su tutto il territorio nazionale, in tutti i casi in cui il guasto o il malfunzionamento rendano insicuro l'uso dell'autocarro su strada.

### **Art. 13**

#### *Collaudi e Tagliandi*

1. La scadenza dei tagliandi per avvenuta percorrenza chilometrica e/o per avvenuta scadenza temporale dovranno essere monitorati dall'Ente Parco, e al momento di dover effettuare il tagliando l'Ente Parco dovrà preventivamente concordare l'operazione con la Ditta appaltatrice. Tutti gli interventi inerenti ai tagliandi (ordinari e straordinari) sono a totale carico della Ditta appaltatrice ed inclusi nel canone.
2. E' responsabilità dell'Ente Parco monitorare le scadenze e nel momento in cui l'autocarro arriva alla scadenza prossima per il collaudo, essendo una operazione prevista e regolamentata da legge nazionale tramite gli uffici della Motorizzazione Civile, l'Ente Parco dovrà richiedere l'autorizzazione necessaria ad effettuare l'intervento richiesto, tale attività dovrà essere preventivamente concordata con la Ditta appaltatrice. Il costo del collaudo, delle pratiche amministrative ecc., ivi incluse le operazioni di pre-revisione, saranno a carico del Fornitore.

### **Art. 14**

#### *Riparazioni Carrozzeria*

Il Fornitore provvederà ad ogni riparazione di carrozzeria sia che questa si sia resa necessaria a causa di un guasto ad una componente del autocarro riconducibile a carrozzeria come ad es. serrature, meccanismi alza vetri, sedili, guarnizioni ecc., sia a causa di incidenti, sia passivi che attivi, che dovranno essere oggetto di tempestiva ed opportuna comunicazione da parte dell'Amm.ne, pena la non riparazione da parte del Fornitore.

L'autocarro sarà riparato presso le carrozzerie convenzionate del Fornitore (Centri di servizio), a regola d'arte e in modo da escludere qualsiasi conseguenza negativa per l'Ente appaltante ed ai conducenti da questa delegati, dovuti a interventi male effettuati che rendono insicuro l'uso dell'autocarro. Il servizio di riparazione di carrozzeria dovrà essere garantito dal Fornitore su tutto il territorio nazionale.

### **Art. 15**

#### *Cessione e Subappalto*

È vietata la cessione del servizio, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'amministrazione.

### **Art. 16**

#### *Fatturazione e pagamenti*

I pagamenti a favore dell'operatore economico saranno effettuati nei tempi massimi di 30 gg. dalla ricezione della fattura elettronica, che dovrà riportare il codice identificativo di gara, CIG, riferito al servizio in oggetto secondo le modalità che

saranno specificate nella comunicazione di affidamento. Tutte le fatture saranno ad emissione anticipata rispetto al canone tranne l'ultima fattura di chiusura. La fattura di chiusura dell'ultimo mese di canone di noleggio dovrà essere emessa il mese successivo alla riconsegna del autocarro con a seguire l'eventuale Fattura o Nota di Credito di cui al successivo Articolo 11. L'operatore economico è tenuto a presentare a questo Ente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi la fornitura in oggetto del presente appalto, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul di esso ai sensi dell'Art. 3 commi 1 e 7 della Legge n° 136/2010.

L'Ente verifica in occasione di ogni pagamento e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e alla regolarità del documento unico di regolarità contributiva.

## **Art. 17**

### *Conguaglio chilometrico*

Nel caso in cui dall'esame delle percorrenze si possa ipotizzare uno scostamento dal monte chilometrico originariamente previsto per l'autocarro, il Fornitore potrà sottoporre all'Amministrazione eventuali proposte di modifica tariffaria. Alla scadenza del contratto, verranno addebitati all'Amministrazione i chilometri eccedenti la percorrenza contrattuale prevista, senza alcuna franchigia.

L'addebito per percorrenze superiori avverrà per il 100% dell'importo (es. di contratto 36 mesi/90.000 km, percorrenza finale di 94.700 km, addebito finale + 4.700 km).

Il rimborso per le percorrenze inferiori avverrà per il 30% della differenza tra la percorrenza chilometrica contrattuale e i chilometri effettivamente percorsi a fine contratto (es. nel caso di contratto 36 mesi/90.000 km con percorrenza a fine contratto di 40.000 km, saranno rimborsati  $[90.000 - 40.000] \times 30\% = 15.000$  km). Il costo dei chilometri in eccesso o in difetto sarà calcolato utilizzando la seguente formula:  $P = (0,30 * \text{Canone} * N) / \text{km}$

Dove :

**P** = costo per Km in eccesso o in difetto

**0,30** = coefficiente di abbattimento

**Canone** = canone di noleggio mensile (IVA esclusa)

**N** = durata del noleggio espressa in mesi

**Km** = percorrenza chilometrica espressa nel contratto di noleggio

In caso di risoluzione o restituzione anticipata, a qualsiasi titolo intervenuta, ai fini del calcolo della eccedenza chilometrica, la percorrenza contrattuale sarà proporzionata al periodo effettivo di detenzione dell'autocarro. Pertanto, il rimborso o l'eccedenza chilometrica saranno valutati in funzione della percorrenza effettiva del autocarro al momento della restituzione. (Ad esempio, in caso di contratto originario pari a 36 mesi/90.000 km, quindi con percorrenza media pari a 2.500 km al mese, se il contratto si interrompe al trentesimo mese, la percorrenza modificata, in funzione della quale si dovrà valutare se procedere con il rimborso o con l'eccedenza chilometrica, sarà pari a 75.000 km).

In ogni caso, la Ditta appaltatrice avrà cura di emettere la fattura di conguaglio dei chilometri solo dopo aver emesso l'ultima fattura del canone di noleggio.

## **Art. 18**

### *Fine Noleggio*

1. L'impresa appaltante alla fine del noleggio del autocarro, concorderà con il personale dell'Ente Parco il giorno e l'ora del ritiro del autocarro oggetto del noleggio, dandone comunicazione almeno 3 giorni prima. Il ritiro, come da presente atto, dovrà avvenire senza alcun onere da parte dell'Ente Parco e dovrà essere effettuato presso la sede amministrativa dell'Ente stesso.
2. La Ditta vincitrice dell'appalto a fine noleggio dovrà garantire la possibilità (non vincolante) di poter acquistare l'autocarro oggetto dell'appalto, da parte dell'Ente Parco, alle condizioni stabilite in fase di presentazione dell'offerta economica.

A tal scopo La Ditta appaltatrice in fase di offerta economica dovrà inserire l'importo relativo al valore di acquisto finale dell'autocarro, che non potrà in nessun caso essere variato al rialzo.

L'importo indicato per l'acquisto in fase d'offerta non concorre in alcun modo alla formulazione dell'offerta, e lo stesso dovrà essere onnicomprensivo di tutte le spese atte al passaggio di proprietà dell'autocarro;

L'Ente Parco entro 60 giorni dalla data di scadenza del contratto di noleggio invierà alla Ditta vincitrice la richiesta di acquisto dell'autocarro emanando relativa determinazione con l'acquisizione di un CIG separato.

## Art. 19

### *Inosservanza e penali*

L'Ente Parco Regionale della Maremma ha facoltà di applicare le seguenti penali:

1. Nel caso in cui non sia possibile rispettare il termine di consegna previsto nel precedente Art. 9 c.1, il Fornitore è tenuto a comunicarlo per scritto con almeno 30 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla suddetta data di scadenza **e concordare la consegna temporanea obbligatoria, per un periodo non superiore ai 120 giorni (dalla data di scadenza del periodo di 310 gg utili per la consegna)**, di un autocarro in pre-assegnazione, con caratteristiche minime che sia idoneo al trasporto di materiale vario, senza alcun onere aggiunto a carico dell'Ente Parco. Il periodo in cui è stato usato il autocarro in pre-assegnazione sarà considerato periodo contrattuale salvo eventuali specifici accordi intercorsi e sottoscritti tra l'Ente Parco e la Ditta affidataria e risultanti agli atti.
2. Il canone di noleggio riguardante l'eventuale periodo (pre-assegnazione) di cui ai punti 1. del presente Articolo, sarà così calcolato e fatturato dalla Ditta aggiudicatrice senza possibilità ulteriore di rivalsa alcuna:
  - a) Autocarro in pre-assegnazione equipollente per tipologia, caratteristiche e dimensioni di cui all'Art. 5 --- Canone di noleggio così come da importo di gara aggiudicata e sottoscritta, **NESSUNA PENALE**;
  - b) Autocarro in pre-assegnazione non corrispondente per tipologia, caratteristiche e dimensioni di cui all'Art. 5 ma con possibilità di carico merci (Es. Fiat Ducato) --- Canone di noleggio così come da importo di gara aggiudicata e sottoscritta, **decurtato del 30%**;
  - c) Autocarro in pre-assegnazione non corrispondente per tipologia, caratteristiche e dimensioni di cui all'Art. 5 (Es. Fiat Panda 4x4) --- Canone di noleggio così come da importo di gara aggiudicata e sottoscritta, **decurtato del 50%**;
3. Nell'ipotesi in cui la Ditta aggiudicataria, non adempiendo ai tempi per la consegna del autocarro di cui all'Art. 9, e non rispettando pertanto le prescrizioni di cui ai precedenti punti 1. e 2. inerenti l'autocarro in pre-assegnazione, e comunque raggiunti i giorni quattrocentonovanta (490) decorrenti dalla data di accettazione dell'ordinativo, l'Amministrazione ha piena facoltà di procedere alla rescissione del contratto di appalto con contestuale trattenimento dell'importo versato per la cauzione a cui a discrezione dell'Amministrazione dell'Ente Parco Regionale della Maremma potrebbe aggiungersi la richiesta di risarcimento del danno subito fino ad un massimo stabilito nella percentuale del **40%** dell'importo complessivo di aggiudicazione della gara.

## Art. 20

### *Tracciabilità dei flussi finanziari*

L'impresa è soggetta alla comunicazione di cui all'Art. 3 comma 7 della L. 13 agosto 2010, n° 36 e alla dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

## Art. 21

### *Riservatezza*

L'operatore economico affidatario si impegna a mantenere la massima riservatezza riguardo a informazioni e dati di cui venga a conoscenza nell'espletamento della fornitura, nel rispetto della normativa vigente in materia e, per-tanto, si impegna a non divulgare documenti, conoscenze od altri elementi eventualmente forniti dall'Ente Parco.

## Art. 22

### *Controversie e Rinvii*

Ogni eventuale controversia derivante dall'esecuzione del contratto sarà deferita esclusivamente al Foro di Grosseto. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento le parti fanno riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia, alle norme dell'Ente Parco Regionale della Maremma ed al Codice Civile.

## Art. 23

### *Trattamento dei dati personali*

L'operatore è consapevole che: ai sensi dell'Articolo 13 del Reg. UE/679/2016 i dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. A tal fine si fa presente che:

- 1) Il Titolare del trattamento è l'Ente Parco regionale della Maremma, nella persona del suo Presidente (dati di contatto: via del Bersagliere 7/9 – 58100 Alberese (Gr); [parcomaremma@postacert.toscana.it](mailto:parcomaremma@postacert.toscana.it));
- 2) Il conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/o informatizzata, è facoltativo ma il loro mancato conferimento preclude la fruizione dei servizi erogati dall'Ente Parco. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge o per esigenze connesse con l'erogazione dei servizi e non saranno oggetto di diffusione, se non per obbligo di legge.
- 3) I dati saranno conservati presso gli uffici dell'Ente Parco per il tempo necessario alla conclusione del procedimento, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
- 4) L'operatore ha il diritto di revocare il consenso al trattamento e di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati ([dpo@parcomaremma.it](mailto:dpo@parcomaremma.it)).

L'operatore inoltre può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità di controllo: (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>).